



Via Tintoria, n.1 – 92029 Ravanusa (AG) Tel. / Fax
0922-837157 C.M. AGIC841006
Email: AGIC841006@istruzione.it sito WEB
<http://www.icmanzoniravanusa.gov.it>

Ravanusa 26 settembre 2024

*Ai Docenti,
alle Famiglie
All'albo
Al Sito web*

Circolare n. 42

OGGETTO: Certificati medici o di altro tipo per la deroga delle assenze

Cari Docenti,
Gentili Famiglie,

a fronte delle richieste di chiarimento da parte di alcuni genitori, vengono qui riassunte alcune indicazioni fondamentali in merito alla presentazione di certificati medici (o di altro tipo) per ottenere la **deroga sul numero di assenze consentito** al fine di conseguire la **validità dell'anno scolastico** relativo alla frequenza assidua.

Principi generali: peso delle assenze sulla validità dell'anno scolastico e sull'attribuzione del credito

- a) L'Art. 14/7 DPR 122/09 stabilisce che "per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato":
 - di conseguenza, un numero di assenze superiore al 25% del monte ore totale, comporta la non ammissione allo scrutinio finale e il dovere di ripetere l'anno
- b) La legge prevede "motivate deroghe in casi eccezionali" al fine di escludere le assenze dal computo della frequenza effettiva:
 - assenze per motivi di salute oppure per gravi e documentati motivi di famiglia;
 - partecipazione ad attività agonistiche nazionali ed internazionali organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I
- c) Tali deroghe vanno richieste consegnando in Segreteria l'opportuna documentazione e vengono concesse esclusivamente a giudizio del Consiglio di Classe

Validità dei Certificati Medici o attestanti gravi motivi di famiglia o attestanti attività agonistiche riconosciute dal C.O.N.I.

In Particolare, per quel che riguarda i Certificati Medici, vale quanto segue:

- a) Per la **riammissione in classe**, in caso di assenza per salute è necessario il certificato medico qualora l'assenza si prolunghi per più di 10 giorni.
- b) Per la **riammissione in classe**, per altri motivi è sufficiente la giustificazione, scritta, da parte della famiglia;
- c) Per la **deroga sul numero di assenze** al fine di acquisire la validità dell'anno è necessario presentare il **certificato**: il medico è la figura professionale prevista per la produzione del certificato, in assenza del quale la scuola non può procedere alla deroga delle assenze

Quindi:

- d) certificati medici dove è attestato esclusivamente lo stato di buona salute in vista della ripresa delle lezioni e non vi è una esplicita attribuzione delle assenze a ragioni di salute, non sono di norma ritenuti validi al fine delle deroghe sul numero di assenze; in questo caso le assenze partecipano al conteggio delle "*assenze effettive*" e non vengono scalate dal computo finale. Naturalmente il medico 'di base' non ha alcun dovere in merito all'indicazione della diagnosi e delle reali motivazioni dell'assenza: si tratta di dati sensibili tutelati dalla legge sulla privacy.

Tuttavia è necessario che il certificato, per essere valido, riporti una delle seguenti diciture (o similari):

- *l'allievo/a XX YY è stato assente dalle lezioni per ragioni riconducibili a motivi di salute; essendo esente da pericoli di contagio, può riprendere la regolare frequenza scolastica;*
- *l'allievo/a XX YY non presenta pericoli di contagio derivanti dalla malattia di cui è stato/a affetto/a della quale è clinicamente guarito, pertanto può riprendere la normale occupazione scolastica.*
- i certificati medici che indicano il periodo di assenza **riconducendo tali assenze a motivi di salute**, sono di norma accolti ai fini del conteggio delle "*assenze giustificate*" e perciò vengono scalati dal conteggio finale.
 - Nel caso di superamento del 25% a fine anno non saranno accettati certificati medici relativi a periodi pregressi. Pertanto, in caso di assenza dell'alunno anche per un periodo inferiore a 10 giorni, non è obbligatorio, ma è opportuno presentare certificato medico **entro e non oltre i 5 giorni** della riammissione in classe. Queste assenze saranno considerate ai fini del conteggio delle "*assenze giustificate*" e perciò vengono scalati dal conteggio finale. In ogni i docenti ammetteranno gli alunni nelle classi.

Certificati di assenza verranno consegnati al Coordinatore di classe entro i 5 giorni **dalla riammissione in classe**, gli stessi consegneranno i certificati al protocollo settimanalmente. Non verranno accolti in Segreteria in quanto non idonei ed ininfluenti ai fini della deroga sul numero di assenze i certificati consegnato oltre i 5 giorni dall'assenza.

In ogni caso, le famiglie tengano presente che per un medico la firma di un certificato secondo le caratteristiche richieste dalla scuola rappresenta una responsabilità grave che può avere anche delle conseguenze giuridiche: è perciò diritto del medico emettere il certificato solo se è certo che l'assenza sia riconducibile a motivi di salute.

- e) Laddove si ravvisa un ricovero ospedaliero o una patologia tale da implicare periodi prolungati di assenza e la conseguente compromissione della regolare frequenza alle lezioni, è possibile far detrarre queste assenze dal computo finale, presentando copia del **Certificato di Ricovero Ospedaliero** oppure un **certificato emesso o vidimato dall'ASL (o da un Centro Accreditato)**.
- f) Qualora le assenze **superino il 25%** e si ravvisi la non ammissione allo scrutinio finale, la semplice certificazione del proprio medico 'di base' in assenza del Certificato di Ricovero Ospedaliero o della Vidimazione da parte dell'ASL (o di un centro accreditato), non basta di per sé a giustificare le assenze: il Consiglio di Classe potrebbe perciò – in forma insindacabile - deliberare di non tenere conto di tale certificato nel computo dei giorni effettivi di frequenza scolastica, non applicare la deroga e quindi conteggiare tali assenze nel computo finale. Sarà premura della famiglia produrre gli eventuali certificati del medico specialista, dell'ospedale o dell'ASL, che il Consiglio avrà facoltà di richiedere.